

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 979/23
del 28/04/2023



REP001308283

Rep. n.

**Contratto per la fornitura quadriennale di dispositivi medici per le
necessità delle UU.OO. Rianimazione, Terapia intensiva e Anestesiologia,
Blocco Operatorio del P.O. di Pescara.**

Delibera di aggiudicazione n. 1893 del 19.12.2022.

Gruppo 3 – Lotto 13 – CIG 8796433625

Il Dott. Vincenzo Ciamponi, nato a [REDACTED]

C.F. [REDACTED] **in qualità di Direttore Generale e Legale**

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, giusta

Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 372 del 06.07.2020, il

quale interviene in nome, per conto e nell’interesse della ASL di Pescara,

C.F./P.IVA 01397530682, con sede legale in Via Renato Paolini, 47 – 65124

Pescara, in seguito, per brevità, indicata come S.A. (Stazione Appaltante)

e

il Sig. Alessandro Morgan, nato a [REDACTED] **C.F.**

[REDACTED], in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura

speciale Rep. n. 3903 e Racc. n. 2792 del 03.06.2021 per Notar Massimo

Zaccaria del Distretto Notarile di Padova, della ditta **Vygon Italia S.r.l.,**

C.F./P. IVA 02173550282, corrente in Viale dell’Industria, 60/1a – 35129

Padova, PEC: gare@pec.vygon.it; in seguito, per brevità, indicata come

Fornitore,

convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 - norme regolatrici

L’esecuzione del contratto è regolata:

	a) dalle clausole della presente scrittura privata che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il	
	Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dalla Delibera n. 1893 del 19.12.2022 <i>Indizione procedura aperta, articolo</i>	
	<i>60 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura quadriennale di dispositivi medici</i>	
	<i>per le necessità delle UU.OO. Rianimazione, Terapia intensiva e</i>	
	<i>Anestesiologia, Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. Aggiudicazione e</i>	
	dagli atti presupposti, connessi e conseguenti alla medesima Delibera, anche	
	se non conosciuti dal Fornitore;	
	c) dalla Delibera n. 841 del 26.05.2021 <i>Indizione procedura aperta, articolo</i>	
	<i>60 D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura quadriennale di dispositivi medici per le</i>	
	<i>necessità delle UU.OO. Rianimazione, Terapia intensiva e Anestesiologia,</i>	
	<i>Blocco Operatorio del P.O. di Pescara.</i> e dai relativi atti e documenti di gara	
	quali Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Scheda Gruppi Merceologici,	
	Allegato Tecnico, Elenco CIG, Foglio Patti e Condizioni nonché dalla offerta	
	tecnica ed economica presentata dal Fornitore;	
	d) dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	e) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive	
	disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti	
	in corso;	
	f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie,	
	già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato,	
	per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;	
	2	

g) dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

art. 2 – oggetto contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura quadriennale di dispositivi medici per le necessità delle UU.OO. Rianimazione, Terapia intensiva e Anestesiologia, Blocco Operatorio del P.O. di Pescara, nello specifico di:

- Gruppo 3 – Lotto 13 – CIG 8796433625 - kit digiunostomia tipo plateau per pazienti adulti.

La fornitura ha una durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti, fatta salva la proroga tecnica il cui valore è indicato, per ciascun lotto, nell'Allegato n. 1 alla Delibera n. 1893 del 19.12.2022.

La S.A. si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata della fornitura in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

La fornitura dei richiamati dispositivi medici avviene in somministrazione, sulla base degli ordinativi emessi dalle UU.OO. utilizzatrici.

art. 3 - modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa

impartite e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, nella Delibera di aggiudicazione n. 1893 del 19.12.2022 e nella offerta tecnica del Fornitore.

art. 4 - Responsabile della Stazione Appaltante - DEC

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il CPSI Coordinatore Anna D'Aloisio, in servizio presso la UOSD Blocco Operatorio.

Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il raggiungimento dei compiti a questo assegnati.

art. 5 – obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.

Viene espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, siano ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della S.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che ostacoli o ritardi l'esecuzione del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

art. 6 - clausola CONSIP

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

art. 7 - valore contratto/corrispettivo

Con riferimento a ciascun Lotto aggiudicato, l'importo del contratto è specificato in Tabella "A" allegata alla Delibera n. 1893 del 19.12.2022.

La S.A. si riserva la facoltà, in base sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare gli importi posti a base di gara, nella misura pari al 50%, così come indicati in Tabella "A" allegata alla Delibera n. 1893 del 19.12.2022

In favore della S.A. sono previste le seguenti opzioni, distinte per ciascun lotto e i cui importi sono indicati nella Tabella "A" allegata alla Delibera n. 1534 del 13.10.2022:

a) estensione sino al 50% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, nell'ipotesi in cui i quantitativi oggetto della fornitura, nella vigenza del contratto, risultino sottostimati in considerazione delle relative esigenze di approvvigionamento segnalate dalle UU.OO. utilizzatrici;

b) proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un

periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura.

art. 8 – fatturazione e modalità di pagamento

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La S.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo l'esibizione dei subcontratti stipulati e l'adozione, all'esito dell'espletata verifica, di ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del presente contratto.

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i:

✓ IBAN: IT56M0845212100000000033243 presso Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria correlate a ritardi nei pagamenti, non devono interrompere/sospendere/ritardare la continuità delle prestazioni, da eseguire comunque a regola d'arte. Il Fornitore rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.

art. 9 – acquisto in danno

Qualora la S.A., in persona del DEC, riscontri la non conformità della fornitura richiesta rispetto a quella pattuita, invia motivata contestazione con diffida ad adempiere entro il termine ritenuto congruo.

In caso di esito negativo, la S.A. ha il diritto di acquistare la fornitura presso altra ditta a danno del Fornitore inadempiente. Resta a carico di questi sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla S.A. a causa della non conformità della fornitura contestata.

art. 10 – penali

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La ditta aggiudicataria viene, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In particolare, le difformità che possono essere riscontrate sono elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'art. 12 del Capitolato Speciale.

In caso di omissioni e/o ritardi nella consegna dei dispositivi medici, la S.A. contesta l'inadempimento e fissa ulteriore termine per adempiere - di durata non inferiore a 15 (quindici) giorni - trascorso il quale, qualora l'inadempimento non fosse riconducibile a cause di forza maggiore, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale fino a € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

La ditta aggiudicataria può essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo la sostituzione dei dispositivi/componenti riscontrati difettosi, di carente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;

b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare

contrattuale aggiudicato; qualora tale importo venga superato, la S.A. si

riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità inoltre, la S.A. può ricorrere all'acquisto dei beni oggetto della fornitura di cui al presente contratto presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La S.A. si riserva la facoltà di escutere la cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate.

art. 11 - risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva, in ogni caso, la facoltà di esecuzione in danno, la S.A. si riserva altresì la facoltà di risoluzione in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può essere risolto anticipatamente, con conseguente irrevocabile e definitiva rinuncia a successive azioni e/o eccezioni da parte del Fornitore nei confronti della S.A., per il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto ma non ancora poste in essere al momento della risoluzione anticipata.

L'interruzione, sospensione e/o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce grave inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto per responsabilità del Fornitore medesimo. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC, nelle seguenti altre ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
3. in caso di frode, di colpa grave, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;

6. per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;

7. in caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati;

8. in caso di cessione del contratto, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 106 D.lgs. 50/2016;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

10. qualora: con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, vengano superate le soglie di cui al co. 7 del prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. e), qualora vengano superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, co. 2, qualora vengano superate le soglie di cui al medesimo co. 2, lett. a) e b);

11. nell'ipotesi in cui il Fornitore si trovi, al momento dell'affidamento dell'appalto o successivamente, in una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni, pertanto avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di affidamento della concessione; ovvero, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, co. 1 del D.lgs. 50/2016;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai

Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE ovvero di una sentenza passata in giudicato per violazioni del Codice dei contratti pubblici;

13. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

14. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure previste dal D.lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, se presenti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali, la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. L'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore avviene previo idoneo provvedimento amministrativo, senza necessità di messa in mora del Fornitore inadempiente.

art. 12 – recesso

Qualora il Fornitore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, la S.A., oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'affidamento ad altra ditta.

La S.A. può recedere dal contratto qualora nelle sue UU.OO. intervengano modificazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle prestazioni appaltate.

La S.A. ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviare al Fornitore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi precedenti, salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al medesimo.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

art. 13 - forza maggiore

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta divenga eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Viene considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inoltre inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.

Inoltre l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del Fornitore.

Ai fini del presente contratto si considerano cause di forza maggiore solo quegli eventi, ricadenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Lo sciopero è espressamente escluso dalle cause di forza maggiore.

art. 14 - deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente scrittura privata, la ditta aggiudicataria ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, in favore della S.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e ha efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altri inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria. In caso di inadempimento di tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La S.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Il Fornitore ha depositato cauzione definitiva in favore della S.A. con fideiussione n. 094700000081967 emessa il 06/03/2023 da Banca Nazionale del Lavoro SpA, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di € 420,00 pari al 7% dell'importo contrattuale aggiudicato (riduzione importo garanzia fideiussoria del 30% ex art. 93 co. 7 D.lgs. 50/2016; possesso attestazione modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001).

art. 15 - controversie e domicilio legale

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, sita in Via Renato Paolini n. 47 – 65124 Pescara, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziari, il Fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, ubicata in Viale dell'Industria, 60/1a – 35129 Padova. Si conviene che, ove questa venisse a mancare o modificarsi, il domicilio si intende trasferito e costituito presso la Casa Comunale di Padova.

art. 16 - responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente o collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente ed interamente per danni, a persone e/o beni, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa, ai suoi dipendenti, a terzi collaboratori. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone e/o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e ai beni, sia della S.A. sia di terzi.

Inoltre il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

All'uopo il Fornitore ha stipulato e depositato polizza assicurativa n. 920B8454 emessa il 19.01.2023 da Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia, per responsabilità civile R.C.P./R.C.T./R.C.O.

Il Fornitore si impegna ad estendere/prorogare la copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, in caso contrario la S.A. procede alla risoluzione del contratto, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni occorsi.

art. 17 - obblighi di riservatezza

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ASL di Pescara.

La S.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

art. 18 – trattamento dei dati

Le parti dispongono che con successivo atto la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Legale Rappresentante del Fornitore è Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 GDPR. Egli è altresì Responsabile del trattamento dei dati qualora non provveda a nominare altro soggetto secondo le disposizioni della normativa richiamata. L'eventuale nomina del Responsabile del trattamento dei dati deve essere immediatamente notificata alla S.A. in persona del DEC e del *Data Protection Officer* - DPO.

art. 19 - oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussista l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'IVA.

Questa scrittura privata, in quanto non autenticata, ha per oggetto fornitura di beni/prestazioni di servizi soggette ad IVA e viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Il contratto, redatto in modalità elettronica, si compone di n. 22 facciate e viene sottoscritto a mezzo firma digitale.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, attraverso il pagamento tramite mod. F23, per un importo totale di € 88,00.

art. 20 – clausole finali

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica alla medesima scrittura privata non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.

Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e degli artt. 1, 2 e 3 della L. 136/2010.

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

il Dott. Vincenzo Ciamponi _____ (firma digitale).

Per la Ditta Vygon Italia S.r.l.:

il Sig. Alessandro Morgan _____ (firma digitale).

Per la Ditta Vygon Italia S.r.l.:

il Legale Rappresentante in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. espressamente approva e accetta gli articoli del presente contratto di seguito riportati:

artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Il Sig. Alessandro Morgan _____ (firma digitale).

Rapporto di verifica

Nome file: Contratto_DD.MM. Rianimazione_Delibera 1893.2022_Vygon Italia Srl.pdf.p7m

Data di verifica: 27/04/2023 13:52:25 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Alessandro Morgan	InfoCert Firma Qualificata 2	2	
1	 Vincenzo Ciamponi	ArubaPEC EU Qualified Certific...	3	
	Appendice A		4	



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 27/04/2023 13:52:25 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 14/04/2023 14:19:51 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Alessandro Morgan**

Codice fiscale: **TINIT-MRGLSN63A25G224M**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **014f70d1**

Autorità emittente: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>;;
1.3.76.24.1.1.2;; 0.4.0.194112.1.2;; 1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;;
Validità: **dal 08/02/2021 09:00:04 UTC al 08/02/2024 00:00:00 UTC****

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 27/04/2023 13:52:25 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 27/04/2023 13:49:04 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Vincenzo Ciamponi**

Codice fiscale: **TINIT-CMPVCN60D05L186Y**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **10e9f0dc2df81be7**

Autorità emittente: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1;CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps>
1.3.76.16.6;,**

Validità: **dal 17/07/2020 09:33:57 UTC al 17/07/2023 09:33:57 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4d4afd13e8ae2789**

dal **26/04/2017 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 06:28:06 UTC**

A.1.2 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC** al **19/04/2029 15:26:15 UTC**
